Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 settembre 1972, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Antonio Bisaglia, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Con altri decreti, in pari data, l'on. avv. Attilio Ruffini, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione e l'on. prof. Maria Cocco, deputato al Parlamento, è stata nominata Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

(10847)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Malvasia di Bosa » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa — sentito il parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna — il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Malvasia di Bosa » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1971, n. 138;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Malvasia di Bosa » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Malvasia di Bosa » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Malvasia di Bosa ». Di tali vigneti verrà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Malvasia di Sardegna » e le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Malvasia di Bosa » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Malvasia di Bosa » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto Istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini che hanno subito già il periodo minimo di invecchiamento, o sono in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine controllata, la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alla scheda di produzione.

Art. 5.

Al vino « Malvasia di Bosa » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglia o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1972
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 398

Disciplinare di produzione per il vino « Malvasia di Bosa »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Bosa » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia di Bosa » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Malvasia di Sardegna. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Bosa, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes, Modolo.

Tale zona è così delimitata: partendo da Bosa Marina (sulla costa occidentale sarda), la linea di delimitazione segue la strada statale 129-*bis* sino al bivio per Suni, indi seguendo la strada di penetrazione agraria, che conduce alla chiesa di S. Pietro in comune di Bosa, arriva a quota 23 in località C Calameda; da qui continuando in linea retta verso ovest, incrocia il confine tra i comuni di Bosa e Suni, che segue verso sud fino a quota 102; prosegue quindi lungo il confine tra Modolo e Suni sino ad incrociare la strada statale 129-*bis* (km. 81,300).

Da questo punto, proseguendo lungo la statale di cui sopra, la linea di delimitazione giunge all'abitato di Suni e si immette sulla strada statale 292, che segue, in direzione di Oristano, fino in prossimità del km. 35; da detto punto segue la strada che passa per le quote 319, 312, 283, 310, fino ad incrociare il confine comunale tra Flussio e Magomadas, in località campestre Serrainas, che segue, verso ovest, fino ad incontrare quello tra i comuni di Tresnuraghes e Flussio, che segue fino a ponte Mannu. Da qui, discendendo per il rio Mannu, la linea di delimitazione arriva al mare presso P. Foghe, e lungo la costa occidentale sarda, verso nord, attraverso Porto Alabe e Punta Luminara, giunge a Bosa Marina, punto d'inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia di Bosa » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti, non soleggiati, idromorfi e comunque quelli posti ad un'altitudine superiore ai 325 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 96 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di preparazione e di invecchiamento del vino « Malvasia di Bosa » devono essere effettuate nel territorio delimitato nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Nelle operazioni di vinificazione, preparazione ed invecchiamento sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o l'impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

Il vino « Balvasia di Bosa » non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 2 anni.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

Il « Malvasia di Bosa » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta, che devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Dolce naturale » e « secco »:

colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: intenso delicatissimo;
sapore: dal dolce al secco, alcoolico con retrogusto amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: « dolce naturale » 15°, di cui effettiva 13° ed un minimo da svolgere di 2 gradi; « secco » 15° di cui effettiva 14,5° ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acididità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« Liquoroso dolce naturale » e « liquoroso secco o liquoroso dry »:

colore: dal giallo paglierino al dorato;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica minima: « liquoroso dolce naturale » 17,5° di cui effettiva 15° ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « liquoroso dry » 17,5° di cui effettiva 16,5° svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalla quale effettivamente provengono le uve da cui è stato ottenuto il vino così qualificato.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Malvasia di Bosa » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Malvasia di Bosa » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10863)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 1972.

Nomina di un membro della commissione per l'« Anno nazionale del libro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1972, con il quale è stata costituita la commissione incaricata del coordinamento delle iniziative e delle attività da realizzare per l'attuazione dell'« Anno nazionale del libro », proclamato dall'UNESCO per l'anno 1972;

Considerato che della commissione di cui sopra è membro il prof. Giuseppe Padellaro, alla data di emanazione del decreto citato direttore generale per le informazioni e la proprietà letteraria artistica e scientifica;

Considerato che il prof. Padellaro è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che l'avv. Renato Giancola è stato nominato direttore generale per le informazioni e la proprietà letteraria artistica e scientifica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione del relativo decreto di sostituzione del prof. Padellaro;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Renato Giancola è nominato membro della commissione per il coordinamento delle iniziative e delle attività da realizzare per l'attuazione dell'« Anno nazionale del libro », in sostituzione del prof. Giuseppe Padellaro.

L'avv. Giancola eserciterà inoltre le funzioni di presidente della commissione predetta, per delega del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1972

ANDREOTTI

(10848)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1972.

Aggiornamento dei compensi unitari a funzionari dello Stato a riposo incaricati di eseguire collaudi di opere pubbliche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 279, concernente le misure del compenso unitario che si corrisponde ai funzionari a riposo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e delle altre amministrazioni dello Stato, iscritti nell'apposito elenco

dei collaudatori tenuto dal Ministero dei lavori pubblici, per l'esecuzione dei collaudi di opere di conto del Ministero medesimo;

Considerato che il seguente art. 3 prevede la facoltà, da parte del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, di stabilire aumenti o diminuzioni percentuali sulle misure del compenso unitario, di cui all'art. 2 del soprarichiamato decreto legislativo n. 926, e successive modificazioni, nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi, delle indennità di carovita e delle pensioni dei funzionari statali di pari grado;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1965, n. 10077 Divisione 4ª. con il quale vennero aumentate le misure dei compensi unitari stabilite dal decreto legislativo n. 926;

Ritenuto che, per la determinazione di un compenso, che, in confronto all'attuale, risulti più adeguato alle mutate condizioni economiche generali, ricorrono le circostanze suaccennate;

Decreta:

Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

Funzionari a riposo ex 3° con parametro stipendio 772 (ex 970) da L. 3.600 a L. 8.000;

Funzionari a riposo gr. 4° con parametro stipendio 742 (ex 900) da L. 3.200 a L. 7.400;

Funzionari a riposo gr. 5° con parametro stipendio 530 (ex 670) da L. 3.000 a L. 6.600;

Funzionari a riposo gr. 6° con parametro stipendio 426-387-370 (ex 500) da L. 2.500 a L. 5.200;

Funzionari a riposo gr. 7° con parametro stipendio 307-302 (ex 402) da L. 2.000 a L. 3.900;

Funzionari a riposo gr. 8° con parametro stipendio 257-260 (ex 325) da L. 1.500 a L. 3.600,
ed inferiori.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli incarichi conferiti dalla data del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 239

(10767)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10967)

DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto prefettizio n. 209/Gab. in data 8 febbraio 1971 con il quale nel costituire il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973 si nominava segretario del consesso stesso il dott. Carlo Capotorto;

Vista la lettera n. 1428 del 5 settembre 1972 del medico provinciale con cui, in sostituzione del dott. Carlo Capotorto, trasferito ad altra sede, viene designata a svolgere le funzioni di segretario di detto consesso la dott.ssa M. Letizia Paradiso, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La dott.ssa M. Letizia Paradiso, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale, è nominata segretario del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Carlo Capotorto.

Rieti, addì 12 settembre 1972

Il prefetto: GIAGU

(10864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Spinea

Con decreto interministeriale n. 561 in data 24 giugno 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria N.850 », sito nel comune amministrativo di Spinea, in provincia di Venezia, distinto in catasto con le particelle catastali n. 140, 733, 734, 735, del foglio n. 5 della superficie complessiva di mq. 13.355.

(10971)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Vallicelle »

Con decreto n. 1313 del 12 settembre 1972 il sig. Bruno Pacini, domiciliato in Pontedera, provincia di Pisa, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale addizionata di gas acido carbonico, denominata « Vallicella », di cui al decreto ministeriale n. 1018 del 20 marzo 1969, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per le bottiglie da due e da un litro, con il citato decreto ministeriale n. 1018 del 20 marzo 1969.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel suddetto decreto ministeriale.

(10908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 26 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,50	581,50	581,45	581,50	581,40	581,50	581,50	581,50	581,50	581,50
Dollaro canadese	592,15	592,15	592,25	592,15	591,90	592,15	592,15	592,15	592,15	592,15
Franco svizzero	153,36	153,36	153,35	153,36	153,30	153,35	153,35	153,36	153,36	153,36
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	87,78	87,78	88 —	87,78	87,80	87,80	87,805	87,78	87,78	87,78
Corona svedese	123,05	123,05	123 —	123,05	123 —	123,05	123,05	123,05	123,05	123 —
Fiorino olandese	180,05	180,05	180,10	180,05	180,10	180,05	180,05	180,05	180,05	180 —
Franco belga	13,229	13,229	13,23	13,229	13,23	13,22	13,228	13,229	13,22	13,22
Franco francese	116,19	116,19	116,17	116,19	116,10	116,18	116,17	116,17	116,19	116,19
Lira sterlina	1414,30	1414,30	1414,25	1414,30	1414,25	1414,30	1414,80	1414,25	1414,30	1414,30
Marco germanico	181,935	181,935	182 —	181,935	181,90	181,90	181,93	182 —	181,93	181,93
Scellino austriaco	25,21	25,21	25,21	25,21	25,20	25,21	25,2075	25,21	25,21	25,21
Escudo portoghese	21,6825	21,6825	21,70	21,6825	21,69	21,68	21,685	21,6825	21,68	21,68
Peseta spagnola	9,1625	9,1625	9,16	9,1625	9,15	9,16	9,1625	9,1625	9,16	9,16
Yen giapponese	1,9325	1,9325	1,9325	1,9325	1,93	1,93	1,9375	1,9325	1,93	1,93

Media dei titoli del 26 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,52
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,50
» 5 % (Città di Trieste)	93,25
» 5 % (Beni esteri)	93,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,725
» 5,50 % » » 1968-83	95,70
» 5,50 % » » 1969-84	98,125
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	681,50
Dollaro canadese	692,15
Franco svizzero	153,355
Corona danese	—
Corona norvegese	87,792
Corona svedese	123,05
Fiorino olandese	180,05
Franco belga	13,228
Franco francese	116,18
Lira sterlina	1414,55
Marco germanico	181,932
Scellino austriaco	25,209
Escudo portoghese	21,684
Peseta spagnola	9,162
Yen giapponese	1,935

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1972, con il quale il dott. Farrace Alessandro, magistrato di corte di appello addetto al Ministero con funzioni di direttore dell'ufficio IV della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, è stato incaricato della reggenza della predetta direzione generale fino a nuova disposizione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1972, è composta come segue:

Presidente:

Farrace dott. Alessandro, direttore generale reggente dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Membri effettivi:

Jacomini dott. Elio, direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

Manunta dott. Antonio, direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

Paolicelli dott. Franco, magistrato d'appello addetto al Ministero di grazia e giustizia con funzioni di ispettore generale;

Norelli Lorenzo, ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della corte di appello di Roma.

Membri supplenti:

Di Filippo dott. Silvio, magistrato d'appello addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Aliberti dott. Fulvio, magistrato d'appello addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Fattori dott. Paolo, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Biagioli Franco, ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della corte di appello di Roma.

Componente aggiunto:

Toscani prof. Angela, docente di lingua tedesca presso la scuola media statale «Quinto Ennio».

Segretari:

Riccardi dott. Luigi, cancelliere capo di tribunale di prima classe addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di tribunale di seconda classe addetto al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa presunta in L. 800.000 graverà sul capitolo 1051, art. 6 del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1972.

Roma, addì 16 settembre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972
Registro n. 36, foglio n. 159

(11015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per l'ammissione di cinquanta laureati al VII corso di studi per aspiranti segretari comunali presso l'Università di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1972-73 è istituito presso l'Università di Cagliari uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso comuni della Regione sarda.

L'organizzazione del corso è demandata al rappresentante del Governo nella Regione sarda.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che alla data del presente decreto:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1973;

2) non abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1972-73;

3) siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Non saranno ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile; che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno essere inviate al rappresentante del Governo per la Regione sarda in Cagliari entro il termine massimo del 10 novembre 1972.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diploma di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, esplicitamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1972-73 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante, ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione delle domande implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, eccetto quelli militari, comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del rappresentante del Governo nella Regione sarda, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni e effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Cagliari, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila). La riduzione non ha effetto per il periodo del tirocinio.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore a 9/10, verrà corrisposto un premio di profitti di L. 50.000 (cinquantamila).

Art. 11.

Le spese per il funzionamento del corso saranno imputate al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 12.

Il rappresentante del Governo nella Regione sarda è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 settembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(11016)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1972, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1973 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di cinquantotto borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 8)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo e genetica;
3) Ematologia;
4) Nutrizione;
5) Endocrinologia;
6) Fisiologia e fisiopatologia;
7) Farmacologia;
8) Neuropsicofarmacologia;
9) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Tossicologia dei farmaci;
13) Tossicologia degli antiparassitari;
14) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE (Borse n. 18)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche.

III. — MATERIE BIOCHIMICHE (Borse n. 7)

Campo di studio e di ricerca:

1) Meccanismi di regolazione del metabolismo intermedio;
2) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
3) Chimica microbiologica e dei prodotti di fermentazione;
4) Biochimica analitica;
5) Immunochimica;
6) Neurochimica.

IV. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 9)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Micologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Istologia normale e patologica;
8) Igiene degli alimenti.

V. — MATERIE PARASSITOLOGICHE ED ECOLOGICHE (Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia;
2) Infezioni da protozoi;
3) Infezioni da metazoi;
4) Entomologia medica e lotta contro gli insetti.

VI. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia e zooculture;
4) Alimentazione animale.

VII. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:

1) Idraulica sanitaria;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Ingegneria chimica e chimica industriale;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

VIII. — MATERIE DI ELETTRONICA SANITARIA (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Strumentazione e tecniche per l'acquisizione di dati biomedici;

2) Strumentazione e tecniche per l'elaborazione di dati biomedici;

3) Tecnologie sanitarie operative;

4) Ingegneria biomedica.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Con successivo provvedimento, sarà indetto un concorso per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino la attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1973; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5 e dei documenti di cui al successivo art. 14 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, *almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento* della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso Archivio (viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate nell'art. 1 del presente bando, cui lo aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, sipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotto in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonche le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 9.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 7 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 7 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 8, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 7;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 7 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 10.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 11.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 8 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 12.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 13.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1973.

Art. 14.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 7, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 8, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 9 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità del disposto dell'art. 10, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 8, dopo duecentoquaranta giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1972
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 191

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Il sottoscritto
nato a (provincia di
il e residente in
(provincia di .) via
n. c.a.p. tel. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca ., nell'ambito delle materie

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;
2) non aver riportato condanne penali;
3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;
4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;
5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;
6) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;
7) allegare i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, . .

(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni
. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(10916)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1972, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1973 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, di ventidue borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna, i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo e genetica;
3) Ematologia;
4) Nutrizione;
5) Endocrinologia;
6) Fisiologia e fisiopatologia;
7) Farmacologia;
8) Neuropsicofarmacologia;
9) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Tossicologia dei farmaci;
13) Tossicologia degli antiparassitari;
14) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE (Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche;

III. — MATERIE FISICHE (Borse n. 9)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

IV. — MATERIE PARASSITOLOGICHE ED ECOLOGICHE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia;
2) Infezioni da protozoi;
3) Infezioni da metazoi;
4) Entomologia medica e lotta contro gli insetti.

V. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnica e zooculture;
4) Alimentazione animale.

VI. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Idraulica sanitaria;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Ingegneria chimica e chimica industriale;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

VII. — MATERIE DI ELETTRONICA SANITARIA (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Strumentazione e tecniche per l'acquisizione di dati biomedici;
2) Strumentazione e tecniche per l'elaborazione dei dati biomedici;
3) Tecnologie sanitarie operative;
4) Ingegneria biomedica.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino la attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1973; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione, sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5 e dei documenti di cui al successivo art. 14 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso Archivio (viale Regina Elena, 299 00161 Roma), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate nell'art. 1 del presente bando, cui lo aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonchè della data di conseguimento della licenza medesima. I certificati di licenza, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, sarano ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie di esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 9.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 7 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compresi, nell'art. 7 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 8, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 7;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 7 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 10.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata dal competente capo dei laboratori, presso cui il borsista svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 11.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 8 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti o pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 12.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie, elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 13.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1973.

Art. 14.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 7, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 8, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della gradua-

toria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 9 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 10, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 8, dopo duecentoquaranta giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1972
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 193

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA.

Il sottoscritto
nato a (provincia di .)
il e residente in
(provincia di .) via
n. c.a.p. tel. chiede di *essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di* ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca nell'ambito delle materie

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data,

(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(10918)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 28 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 29 aprile 1972 con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è così composta:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Bernardini prof. Carlo, straordinario di istituzioni di fisica nucleare presso l'Università di Roma;

Derenzini prof. Tullio, incaricato di fisica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;

Tirone dott. Mario, fisico superiore (M);

Pitzorno dott. Mario, ispettore generale (M);

Membri aggiunti:

Bruni prof. Giuseppe, titolare di lingua inglese nei licei scientifici, comandato presso l'Accademia navale di Livorno, per la prova di lingua inglese;

Tollemache prof. Federico, incaricato presso l'Accademia navale di Livorno per l'insegnamento della lingua francese e tedesca, per la prova di lingua francese e tedesca.

Segretario:

Casertano dott. Romolo, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1972
Registro n. 50 *Difesa, foglio n.* 294

(10947)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1972, registro n. 23 Difesa, foglio n. 89 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1972,

con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1972, è così composta:

Presidente:

Schinaia avv. Mario Egidio, consigliere di Stato.

Membri:

Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale presso l'Università di Roma;

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica presso l'Università di Roma;

Genova dott. Natale, chimico capo reparto (E);

Andriulli dott. Domenico, ispettore generale (M).

Membri aggiunti:

Squitieri dott. Michele, ispettore generale, per la prova di lingua francese;

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, per la prova di lingua tedesca;

Vocino dott. Angelo, direttore di divisione, per la prova di lingua inglese.

Segretario:

Lo Cicero dott. Francesco, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1972
Registro n. 50 Difesa, foglio n. 293

(10946)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1972, n. **21.**

Adesione dell'Ente Regione alla lega regionale per le autonomie e i poteri locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria, al fine di meglio recepire le istanze delle comunità umbre, tendenti al potenziamento, nell'ambito del territorio regionale, delle attività culturali, industriali, commerciali, agricole e turistiche, aderisce alla lega regionale per le autonomie e i poteri locali, avente sede in Perugia, e ne approva integralmente lo statuto.

Art. 2.

Gli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'attuazione della presente legge graveranno per il corrente esercizio sul cap. 52-*bis* « Quota associativa alla lega regionale per l'autonomia e i poteri locali » che viene istituito nel bilancio per l'anno 1972, con uno stanziamento di lire 3.200.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 54 « Fondo per provvedimenti legislativi in corso », che presenta la necessaria disponibilità e per gli esercizi futuri sui corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 24 agosto 1972

CONTI

(10652)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.